

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI MALOSCO

Prot. 2057

Malosco, 23/07/2018

ORDINANZA N. 55/2018

OGGETTO: Istituzione divieto di transito temporaneo di via Ogià per "Lavori di asfaltatura della strada comunale di via Ogià nel C.C. di Malosco I".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Dato atto che l'amministrazione comunale di Malosco ha conferito incarico per l'esecuzione dei "Lavori di asfaltatura della strada comunale di via Ogià nel C.C. di Malosco I", nell'ambito del programma di asfaltature 2018 di Malosco;

Dato atto che la ditta incaricata, Alco s.n.c. con sede Castelfondo (Tn), via F. Filzi n. 20, ha comunicato l'intenzione di iniziare i lavori a partire dal giorno 25 luglio 2018, e pertanto richiede la chiusura temporanea del tratto di strada interessato dai lavori per il periodo, dal giorno 25 luglio 2018, al giorno 14 agosto 2018, 24 ore su 24;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al traffico pedonale e veicolare il tratto di via interessata ai lavori ed in corrispondenza degli stessi;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 02/2018, di data 02.05.2018, prot. n. 1090, di nomina del Responsabile del Servizio;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

ORDINA

partire dal giorno 25.07.2018, al giorno 14.08.2018, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, e comunque fino alla fine dei lavori qualora gli stessi fossero anticipatamente conclusi, l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale temporaneo per entrambe i sensi di marcia, di via Ogià, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Desnai e l'incrocio con la S.P. n. 35.

DEMANDA

alla ditta esecutrice dei lavori, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura dello stesso la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- ditta ALCO s.n.c.;
- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione Carabinieri di Fondo competente per territorio.
- APSS – U.O. Trentino Emergenza 118;
- Vigili del Fuoco Volontari di Malosco;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Claudio Maccacaro